

Edizione di lunedì 1 febbraio 2016

EDITORIALI

[Il de profundis per gli studi di settore](#)

di Sergio Pellegrino

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Assegnazione agevolata: attenzione al prelievo sul socio](#)

di Fabio Garrini

BILANCIO

[I limiti dimensionali per la redazione del bilancio 2015 abbreviato](#)

di Federica Furlani

IVA

[Cessione intracomunitaria non imponibile anche con irregolarità nel codice](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[CbC: sottoscritto l'accordo per lo scambio automatico](#)

di Gianluca Nieddu, Roberto Bianchi

BACHECA

[Fiscalità internazionale: casi operativi e novità](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

EDITORIALI

Il de profundis per gli studi di settore

di Sergio Pellegrino

Per una **curiosa coincidenza** (e, nel contempo, per un difetto di coordinamento) **venerdì** ci sono stati **due annunci relativi agli studi di settore di tenore ben diverso fra loro**.

L'**Agenzia delle Entrate** ha rilasciato un **comunicato stampa** dall'enfatico titolo “**Studi di settore, debutto sprint per i nuovi modelli**”, nel quale ha annunciato che i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati sono stati approvati definitivamente con **quattro mesi di anticipo rispetto allo scorso anno**.

51 studi per il settore delle manifatture, 60 per i servizi, 24 per i professionisti, 69 per il commercio: questi i consueti numeri *monstre* dei modelli degli studi di settore in Unico 2016.

Lo stesso giorno, però, il **Viceministro dell'Economia Casero**, con un'enfasi non inferiore, ma indirizzata in senso apparentemente contrario, ha individuato gli studi di settore come uno degli ambiti principali nel quale agire per semplificare gli adempimenti fiscali: “*Durante l'anno interverremo subito su tutti gli studi di settore. Sono uno strumento che deve essere rivisto e in particolare per i professionisti, che hanno una contabilità di cassa, c'è la necessità di intervenire in un solo modo: abolendoli*”.

Come le **due posizioni possano essere conciliate**, non solo per il periodo di imposta 2015, ma anche per quelli precedenti oggetto di accertamento, è **cosa misteriosa**.

Se, da un lato, fa piacere sentire dal **Viceministro, cui il Governo ha affidato le “chiavi” della gestione della delicata macchina fiscale**, un'affermazione così **tranciante sull'impossibilità di applicare gli studi di settore per i professionisti**, dall'altro appare **surreale** che lo stesso giorno vengano rilasciati **24 modelli** per la comunicazione dei dati ad essi dedicati.

Da quando gli studi di settore sono stati introdotti nel nostro ordinamento, tutti abbiamo sostenuto il fatto che la determinazione del reddito professionale **con il criterio di cassa** fosse, in modo del tutto evidente, incompatibile con uno strumento che ambiva a fotografare **“situazioni di normalità”** nello svolgimento delle attività economiche da parte dei contribuenti.

La **“ragion di Stato” ha però prevalso** e la logica è stata accantonata per alimentare uno strumento sul quale, per lunghi anni, politica e amministrazione finanziaria hanno fatto un **(quasi) cieco affidamento** nella speranza che potesse essere la **panacea per risolvere il problema dell'evasione fiscale**.

E' quindi da accogliere con soddisfazione il **brusco revirement del Governo, ma questo non può non avere conseguenze immediate**: se criterio di cassa e studi di settore non possono "convivere", come giustamente ha affermato Casero, che ha individuato come unica soluzione possibile la loro abolizione, è necessario che **l'Agenzia ne prenda immediatamente atto, anche in relazione ai contenziosi già in essere.**

Questo, quanto meno, in relazione a tutti quegli **accertamenti che poggiano sulle risultanze degli studi**, supportate da **presunti elementi di antieconomicità**.

Il Viceministro non si è però limitato ad annunciare la soppressione degli studi per i professionisti, evidenziando come il **problema della loro applicazione sia più ampio**, di portata generale.

"*Sono uno strumento che deve essere rivisto*" – ha affermato – e quindi, nel frattempo, credo che sarebbe opportuno che **gli Uffici li utilizzino con grande moderazione**, nei casi effettivamente eclatanti e quando vi è un quadro probatorio già sufficientemente delineato.

"*E' già aperto il cantiere per la semplificazione*", ha annunciato l'Agenzia nel suo comunicato stampa, con lo **stop all'obbligo di presentazione per il 2015 dei modelli INE e della comunicazione dei dati** per i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.

Per quest'anno è andata così, ma adesso, sentite le parole del Viceministro, **ci attendiamo semplificazioni di portata ben maggiore.**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Assegnazione agevolata: attenzione al prelievo sul socio

di Fabio Garrini

Dopo molti anni di attesa, la Legge di stabilità per il 2016 – L. 208/15 – introduce una disposizione straordinaria per la fuoriuscita dei beni dalle società. L’interesse del provvedimento viene concentrato sul confronto tra il **prelievo in capo alla società**, quantificato attraverso la previsione agevolativa, rispetto a quanto si sarebbe dovuto versare in condizioni ordinarie: la possibilità di applicare il valore catastale in sostituzione di quello normale e la previsione di una imposta sostitutiva (8% o 10,5%) sono certamente i due bonus più consistenti. A questi occorre aggiungere la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta (con un’aliquota del 13%) e le riduzione alle imposte indirette sul trasferimento: l’imposta di registro viene ridotta alla metà, quando questa è applicabile in misura proporzionale, e le ipocatastali sono sempre dovute in misura fissa, facendo risparmiare il 4% quando ad essere assegnato è un immobile strumentale per natura.

Per valutare la convenienza ad azionare o meno l’assegnazione, occorre però mettere in gioco anche **l’effetto sul socio che riceve il bene assegnato** se la società considerata è di capitali (nel caso di società di persone le considerazioni sono più agevoli), per ovviare a spiacevoli inconvenienti in sede di compilazione del modello UNICO del socio stesso. Tale operazione ha, infatti, quale contropartita alla riduzione dell’attivo per lo storno del bene, una corrispondente **riduzione di una posta del netto**, riduzione che può interessare tanto una riserva di utili, quanto una riserva di capitale (ovvero, al limite, il capitale sociale). Riduzione che comunque potrebbe anche non essere del medesimo importo, visto che l’assegnazione del bene potrebbe essere accompagnata dall’attribuzione, per una quota del valore, di una posta del passivo (es: il mutuo acceso per l’acquisto dell’immobile).

Di seguito riepiloghiamo le **conseguenze sul socio**, considerando il caso di socio che detiene la partecipazione al di fuori del regime d’impresa, che peraltro è il caso più frequente.

Le riserve di utili

Della fiscalità del socio si occupa il c. 118 della legge di Stabilità 2016: “*Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente*

riconosciuto delle azioni o quote possedute."

In questa sede interessa il secondo periodo di tale previsione, che però ha una formulazione che appare a dir poco fuorviante; vista **l'affinità del presente testo normativo con quello contenuto nell'art. 29 della L. 449/97** pare possibile sfruttare quanto affermò in quella sede l'Agenzia.

Accantonata la prima versione della Legge di stabilità 2016 che escludeva ogni conseguenza sul socio (stabiliva infatti la disapplicazione dell'intero art. 47 TUIR), nella versione definitiva viene mantenuta la validità, in particolare, del c. 1 primo periodo e del c. 3 dell'art. 47, ossia le due disposizioni che regolano la tassazione del dividendo in capo al socio. Sul punto si era espressa, in occasione della precedente edizione richiamata, la **circolare 40/E/02** affermando che, se la società sta assegnando beni ai soci e in tale sede viene attribuita una **riserva di utili**, il socio deve trattare l'assegnazione stessa come una normale **distribuzione di utili in natura**, benché il dividendo tassabile risulta pari alla differenza tra il valore normale del bene assegnato e l'ammontare su cui la società ha calcolato l'imposta sostitutiva. In altre parole, il dividendo viene **ridotto** di un importo pari al valore dell'immobile su cui è stata pagata la sostitutiva dell'8 o del 10,5%, ossia **la plusvalenza che viene determinata in capo alla società**, quantificata in maniera agevolata (catastale) e sottoposta a tassazione sostitutiva.

Da notare che, essendo applicabile il c. 3 dell'art. 47 TUIR, il valore di partenza su cui calcolare il dividendo non è l'importo della riserva ridotta, ma il **valore normale del bene**, appunto perché trattasi di utile in natura; ora, poiché la previsione contenuta nella legge di stabilità stabilisce, nell'ambito dell'assegnazione, la possibilità di far riferimento al **valore catastale** per l'individuazione del valore normale dell'immobile, tale valore catastale potrebbe **considerarsi anche per la determinazione del dividendo**.

Il costo della partecipazione risulterà invece inalterato.

Riserve di capitale

Più agevole è la disciplina applicabile quando ad essere assegnata è una riserva di capitale: tale distribuzione implicita di riserve non genera materia imponibile in capo al socio, ma va a **diminuire il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**. Occorre comunque tenere in considerazione due aspetti.

- Il costo della partecipazione, prima di essere ridotto della riserva assegnata, deve essere **incrementato** di un importo pari al **valore dell'immobile su cui è stata applicata imposta sostitutiva**, per evitare che un risparmio in capo alla società possa tradursi in una corrispondente tassazione in capo al socio.
- Qualora la riserva distribuita sia superiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (incrementato, come detto, della base imponibile sui cui è stata pagata

la sostitutiva), si genera il cosiddetto “**sottozero**” che deve essere oggetto di **tassazione in capo al socio**.

BILANCIO

I limiti dimensionali per la redazione del bilancio 2015 abbreviato di Federica Furlani

Nel predisporre il bilancio relativo all'esercizio 2015, è opportuno verificare la possibilità di poterlo redigere nella **forma abbreviata**: di continuare a farlo o di farlo per la prima volta.

Va in ogni caso tenuto presente che la redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce una semplice **facoltà** e non un obbligo.

Il primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile definisce il **perimetro** dei soggetti che possono avvalersi di questa semplificazione, riducendo la quantità di informazioni da fornire nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa, e omettendo la redazione della relazione sulla gestione.

In ogni caso **non possono usufruire di tale facoltà** le società che abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati: **le società quotate** quindi, indipendentemente dalle dimensioni, non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, attesa la particolare rilevanza informativa che ha il bilancio per questi soggetti.

Per poter quindi redigere il bilancio relativo all'esercizio 2015 in forma abbreviata, **non devono essere stati superati almeno due dei seguenti tre parametri dimensionali** nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero **in due esercizi consecutivi**:

- **totale attivo di stato patrimoniale € 4.400.000;**
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000;**
- **numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità.**

Il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra indicati per una società che redige il bilancio in forma abbreviata non implica la necessità di redigere lo stesso in forma ordinaria: l'obbligo infatti sussiste solo quando, per il secondo esercizio consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri, che possono anche non essere gli stessi.

Immaginiamo la società Alfa srl, con esercizio coincidente con l'anno solare, che presenta la seguente situazione:

	Attivo	Ricavi	N. medio

			dipendenti
2012	4.000.000 €	6.000.000 €	47
2013	4.700.000 €	6.800.000 €	49
2014	4.800.000 €	8.850.000 €	49
2015	4.300.000 €	8.900.000 €	51

Nel bilancio relativo all'esercizio 2012 non risulta superato nessun limite (attivo patrimoniale, ricavi delle vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti), mentre il bilancio 2013 rispetta due limiti (totali ricavi delle vendite e numero medio dipendenti).

Poiché nei bilanci 2014 e 2015 risultano superati due parametri (nel bilancio 2014 totale attivo e ricavi vendite e prestazioni, nel bilancio 2015 ricavi vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti), il bilancio 2015 dovrà essere redatto nella forma ordinaria.

Ai fini della determinazione dei parametri di riferimento si evidenzia in particolare che:

- il **totale dell'attivo patrimoniale** deve essere considerato al **netto dei fondi rettificativi** (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione della voci cui afferiscono;
- quanto al secondo parametro, vanno considerati solo i **ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche**, da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- per quel che concerne i **dipendenti occupati**, il **numero medio** va calcolato effettuando la media giornaliera degli stessi e non considerando il semplice valore medio. Se ad esempio la società Alfa presenta 47 dipendenti per 75 giorni, 49 per 27 giorni, 51 per 82 giorni, 20 per 43 giorni e 53 per 138 giorni, la media giornaliera di lavoratori occupati sarà pari a 47,13.

Ricordiamo che, accanto al bilancio ordinario e a quello abbreviato, il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto, a partire dal 2016, il **"Bilancio delle micro-imprese"**, che contiene la previsione di un bilancio in forma ancora più ridotta rispetto a quello abbreviato, per le imprese di più piccole dimensioni, contenuta nel nuovo art. 2435-ter c.c..

Sono considerate micro-imprese, le società di cui all'art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;**
- **totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;**
- **dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5;**

per la determinazione dei quali valgono le medesime considerazioni previste per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all' art. 2435-bis c.c..

Di conseguenza, quando per il secondo esercizio consecutivo superano i predetti limiti dovranno redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria.

IVA

Cessione intracomunitaria non imponibile anche con irregolarità nel codice

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Nelle cessioni intracomunitarie può succedere che le formalità inerenti al codice identificativo non vengano espletate in maniera regolare. A seguito di tale evenienza ci si chiede dunque se il regime di non imponibilità persista oppure no e per avere una risposta in merito, si dovrà partire innanzitutto dall'analisi della normativa e della prassi in materia di IVA, per poi concludere con pronunce giurisprudenziali di rilievo. Il comma 2 dell'articolo 46 del D.L. 331/93 stabilisce che la fattura deve contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza. L'articolo 50 del D.L. 331/1993 dispone:

- al comma 1, che le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza;
- al comma 2, che l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, **conferma la validità del numero di identificazione** attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, nome e cognome.

La risoluzione n. 25 del 12/02/1997 subordina il **trattamento agevolato** consistente nella non imponibilità alla sussistenza di determinati requisiti di legge, ovverosia:

- la **comunicazione da parte dell'acquirente comunitario** del proprio codice identificativo;
- l'avvenuta "conferma" da parte dell'Ufficio IVA competente della veridicità del dato stesso.

Secondo il documento di prassi, pertanto, il **cedente nazionale**, al fine della non imponibilità, è tenuto a controllare, attraverso l'attivazione di un sub-procedimento, il cui atto iniziale è costituito da una "richiesta", e l'atto finale da una formale "conferma", la correttezza dei dati identificativi forniti dall'acquirente. Detta conferma rileva, appunto, come fatto di legittimazione in capo al cedente per beneficiare del trattamento agevolativo.

La **giurisprudenza comunitaria** si è pronunciata in maniera del tutto diversa, in particolare,

secondo la **Corte di giustizia** dell'Unione Europea (**sentenza del 06-09-2012, n. 273/11**) infatti “*il numero identificativo IVA dell'acquirente non figura tra le condizioni sostanziali della cessione intracomunitaria. Indubbiamente, si tratta di un elemento che fornisce la prova dello status di soggetto passivo, agevolando i controlli, ma è pur sempre un requisito formale che non può condizionare l'applicazione del regime impositivo proprio degli scambi intracomunitari*”.

La **giurisprudenza nazionale**, con la sentenza della **Cassazione 12455 del 2007**, afferma: “*la violazione degli artt. 46 e 50 del D.L. n. 331/1993, che impongono l'indicazione nelle fatture del codice identificativo del cliente estero cessionario acquirente di beni in ambito intracomunitario, non esclude di per sé l'operazione dall'ambito di applicazione della normativa in questione. Ciò che la norma prescrive, infatti, per il non assoggettamento ad imposta sul territorio italiano dell'operazione è esclusivamente che il cliente estero intracomunitario abbia trasmesso al cedente il proprio numero di partita Iva e, cioè, che il cessionario si identifichi come soggetto passivo del tributo nel proprio Stato di residenza. Infatti, dalle irregolarità formali delle fatture derivano conseguenze sul piano sanzionatorio, senza che operazioni per loro natura non imponibili divengano imponibili in dipendenza di una mera irregolarità formale*”.

Secondo la **giurisprudenza**, dunque, **la non imponibilità dell'operazione ai sensi dell'art. 41 non è condizionata all'indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario estero**, atteso che la legge si limita a prescrivere, per il non assoggettamento ad imposta sul territorio italiano, che il detto cessionario estero intracomunitario abbia trasmesso al cedente il proprio numero di partita IVA, e cioè che quello si identifichi come soggetto passivo del tributo nel proprio Stato di residenza. Secondo la sentenza sopra citata va pertanto **esclusa l'imponibilità delle operazioni di cessione per il solo fatto che la società cedente abbia omesso di indicare in fattura il codice identificativo del cessionario** estero intracomunitario. La giurisprudenza dell'Unione europea e quella nazionale sembrano dunque salvaguardare il “diritto” alla non imponibilità, prediligendo la sostanza dell'operazione alla forma della stessa.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

CbC: sottoscritto l'accordo per lo scambio automatico

di Gianluca Nieddu, Roberto Bianchi

Lo scorso 27 gennaio, i rappresentanti di trentuno paesi aderenti all'OCSE (tra i quali anche l'Italia) hanno sottoscritto il **Multilateral Competent Authority Agreement** ("MCAA") per lo scambio automatico dei Country by Country Reports ("CbC"). Esso è parte del continuo sforzo compiuto dall'OCSE nel corso degli ultimi anni per aumentare la trasparenza sulle operazioni dei gruppi multinazionali e si inserisce nell'ambito delle attività previste dall'*Implementation Package* di *common reporting standards* in relazione all'Action 13 del Progetto BEPS.

In estrema sintesi, il MCAA consentirà alle amministrazioni finanziarie di ottenere una esaustiva informativa in merito alle modalità seguite dai gruppi multinazionali per strutturare le proprie operazioni e i flussi inter-company, e lo scambio dei CbC dovrà avvenire seguendo procedure atte a garantire un adeguato livello di riservatezza, relativamente alle informazioni così acquisite dagli uffici pubblici.

Il contenuto del Country by Country Report

Il CbC si presenta come il terzo documento, accanto a master file e country file, e consentirà di ottenere – alle amministrazioni finanziarie dei paesi di residenza delle società che presidiano l'apice di gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro – una rendicontazione Paese per Paese che riporti (i) l'ammontare di ricavi e utili lordi, (ii) le imposte pagate e maturate e (iii) altri elementi indicatori della attività economica effettiva.

Più precisamente, secondo quanto disposto dall'Action 13, il Country by Country Report si compone di tre tavole: la prima ha lo scopo di fornire una panoramica generale, suddivisa **per singolo paese** in cui il gruppo è presente, all'interno della quale trovano la loro collazione i dettagli sui ricavi registrati (verso soggetti terzi e nell'ambito di transazioni inter-company), sui profitti (oppure le perdite) conseguiti prima delle imposte, sulle imposte sul reddito (versate e maturate), nonché sugli utili accantonati, sugli assets materiali e sul numero di dipendenti.

La seconda tavola, con riferimento a ciascuna giurisdizione, è chiamata a indicare tutte le **consociate residenti** e operanti in detto paese, con separata indicazione della nazione ove il soggetto è stato costituito oppure dove vi è ubicata la sua struttura organizzativa (qualora diversa dallo stato di residenza fiscale), e inoltre le **principali attività in cui è impegnata ciascuna società**. Fra queste rientrano:

- ricerca e sviluppo;
- detenzione o gestione di proprietà intellettuali;
- operazioni di acquisto o approvvigionamento;
- assemblaggio o produzione;
- vendita, marketing e distribuzione;
- attività amministrative, di gestione o servizi di supporto;
- prestazione di servizi a terzi;
- finanza di gruppo;
- servizi finanziari regolamentati;
- servizi assicurativi;
- detenzione di partecipazioni o altri titoli;
- l'indicazione se la entità è non operativa; e
- altra attività non rientrante fra quelle in precedenza enunciate.

Infine, la terza tavola è destinata ad accogliere i chiarimenti che il contribuente ritiene di dover comunicare per una migliore comprensione delle informazioni di natura obbligatoria inserite nelle due precedenti tavole.

Il Multilateral Competent Authority Agreement

In considerazione delle informazioni sulla organizzazione di un gruppo multinazionale che il CbC è in grado di rivelare alle amministrazioni finanziarie che ne entrano in possesso, è agevolmente comprensibile come lo stesso rivesta una importanza strategica quale strumento nella lotta alla pianificazione fiscale aggressiva e ai fenomeni di erosione della base imponibile.

Già nelle linee guida alla implementazione della *transfer pricing documentation* e del CbC del febbraio 2015, l'**Implementation Package** prevedeva (i) l'introduzione di disposizioni legislative specifiche tali da imporre alla società controllante di un gruppo multinazionale la presentazione del CbC e (ii) l'indicazione di tre modelli di accordo tra i quali le autorità competenti dei diversi stati potessero scegliere al fine di facilitare l'attuazione dello scambio dei CbC. Detti tre modelli si rifanno essenzialmente a:

- convenzione multilaterale di assistenza in materia fiscale;
- convenzioni fiscali bilaterali; e
- accordi per lo scambio di informazioni fiscali (c.d. "Tax Information Exchange Agreements" – TIEA).

Il MCAA sottoscritto pochi giorni or sono è stato sviluppato sulla base del primo di essi, ovvero la **"Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters"**.

Dei tratti salienti contenuti all'interno del MCAA, in questa sede è sicuramente opportuno

menzionare i seguenti:

1. lo scambio dei CbC è previsto con cadenza annuale, secondo procedure automatiche che le amministrazioni finanziarie dei paesi firmatari dovranno implementare, prestando – al tempo stesso – estrema attenzione alla salvaguardia della riservatezza dei dati che verranno circolarizzati;
2. l'effettivo scambio di informazioni avverrà su base **bilaterale** nonostante il MCAA sia stato sottoscritto contemporaneamente da più amministrazioni finanziarie;
3. i **primi scambi di CbC avranno luogo nel 2017-2018 e riguarderanno i dati relativi al 2016**;
4. le informazioni contenute nel **CbC non potranno essere utilizzate in luogo** di una **dettagliata analisi dei prezzi di trasferimento** sulle singole operazioni; dovranno in ogni caso essere svolte una analisi completa delle funzioni e dei rischi nonché una analisi di comparabilità in quanto è stato espressamente riconosciuto che le informazioni contenute nel CbC da sole non costituiscono una prova conclusiva della conformità o meno dei prezzi al valore normale;
5. nonostante quanto sopra, non vi è alcun divieto di utilizzare i dati **CbC quale punto di partenza per la effettuazione di ulteriori indagini** quanto alle pattuizioni infragruppo sui prezzi o in merito ad altre questioni di carattere fiscale che dovessero insorgere nel corso di una verifica.

Si ricorda poi che le trentuno amministrazioni finanziarie firmatarie sono: Australia, Austria, Belgio, Cile, Costa Rica, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, **Italia**, Giappone, Liechtenstein, Lussemburgo, Malaysia, Messico, Paesi Bassi, Nigeria, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera ed il Regno Unito.

L'Italia e il contesto europeo

A conclusione del presente contributo è opportuno notare come l'Italia si sia fin qui dimostrata estremamente attiva nel dar corso all'*Implementation Package* previsto nell'ambito dell'Action 13: essa, infatti, non solo figura tra i trentuno firmatari del MCAA, ma ha anche già provveduto – con la Legge di Stabilità 2016 – alla introduzione nel nostro ordinamento della rendicontazione paese per paese, con ciò dando prova di una decisa volontà di contrastare i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva ed erosione della base imponibile, in mutua collaborazione con le amministrazioni dei paesi esteri.

In piena sintonia con l'azione portata avanti dall'OCSE negli ultimi tre anni attraverso il Progetto BEPS, si pongono anche le nuove proposte della **Commissione Europea**: è infatti appena del 28 gennaio scorso la diffusione di un **Anti Tax Avoidance Package** che rientra in una ambiziosa agenda per giungere a un sistema di tassazione per le società che sia equo, più semplice e maggiormente efficace.

Il Package contiene misure concrete per prevenire la pianificazione fiscale aggressiva, aumentare la trasparenza fiscale e creare condizioni di parità per tutte le imprese operanti nell'Unione Europea. Esso si pone altresì l'obiettivo di aiutare gli Stati Membri a mettere in atto una forte e coordinata azione di contrasto all'evasione fiscale, garantendo che le aziende paghino le imposte nelle giurisdizioni della Unione Europea ove realizzano i loro profitti.

BACHECA

Fiscalità internazionale: casi operativi e novità

di Euroconference Centro Studi Tributari

Il percorso è finalizzato ad approcciare in modo operativo le problematiche più ricorrenti di fiscalità internazionale, alla luce sia delle recenti modifiche della disciplina domestica che degli sviluppi avvenuti nel contesto sovranazionale. La maggior parte dei clienti degli studi professionali intrattengono ai giorni nostri, in misura più o meno intensa, rapporti con l'estero o hanno essi stessi interessi all'estero ed è pertanto fondamentale disporre degli elementi di conoscenza per gestire al meglio tematiche per definizione complesse, considerato il coinvolgimento di ordinamenti diversi, che devono trovare una sintesi a livello operativo. L'aspetto accertativo acquisisce naturalmente grande rilevanza in questo campo e per questo verranno analizzate le diverse fattispecie che si presentano "insidiose" in quest'ottica per gli operatori (in prevalenza professionisti e aziende).

PROGRAMMA:

I Incontro

L'imposizione dei soggetti residenti e non residenti nel territorio dello stato

II Incontro

I meccanismi avverso la doppia imposizione: l'art. 165 del tuir alla luce della circolare n. 9/e/2015

La tassazione dei redditi delle stabili organizzazioni italiane ed estere

III Incontro

La novellata disciplina delle società controllate estere

Il regime di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati in Stati black list

IV incontro

Il monitoraggio fiscale

Le patrimoniali estere. Gli scambi di informazioni internazionali

V Incontro

L'imponibilità delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società estere

I flussi di dividendi, interessi e royalties

VI Incontro

I prezzi di trasferimento infragruppo

Le verifiche fiscali e la gestione del rischio in materia di transfer pricing

SEDI E DATE

FIRENZE – Hotel Londra

29/02/2016

11/03/2016

22/03/2016

07/04/2016

15/04/2016

05/05/2016

MILANO – Hotel Michelangelo

03/03/2016

15/03/2016

23/03/2016

08/04/2016

19/04/2016

10/05/2016

VERONA – DB Hotel

26/02/2016

10/03/2016

21/03/2016

06/04/2016

13/04/2016

04/05/2016

CORPO DOCENTE

Roberto Bianchi – Dottore Commercialista – Revisore Legale

Roberto Franzè – Dottore commercialista – Professore di Diritto Tributario Università Aosta

Giovanna Costa – Dottore Commercialista

Gian Luca Nieddu – Head of Transfer Pricing & Supply Chain Hager & Partners

Nicola Fasano – Avvocato